

VERBALE ACCORDO

Il giorno 31 ottobre 2017 a Verona

tra

Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa (di seguito, per brevità, "Cattolica" o "l'Azienda"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, in proprio e in nome e per conto di tutte le Società del Gruppo;

di seguito, per brevità, la o le Società"

e

le Rappresentanze sindacali aziendali e la delegazione sindacale di Gruppo

tutti congiuntamente "le Parti"

premesso che:

- l'art. 32, comma 1-bis, d.lgs 26 marzo 2001, n.151, introdotto dall'art. 1, comma 339, lett. A), l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di congedo parentale, prevede che *"la contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa"*;
- l'art. 32, comma 1-ter, d.lgs 26 marzo 2001, n.151, introdotto dall'art. 7, comma 1, lett B), d.lgs. 15 giugno 2015, n.80, prevede che *"in caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo"*;
- le Parti hanno previsto di incontrarsi per valutare, tra l'altro, i criteri e le modalità di attuazione della normativa dei congedi parentali su base oraria sopra richiamata;
- le Parti stesse intendono dar corso a quanto precede, individuando congiuntamente le modalità di fruizione dei congedi parentali su base oraria di cui alla normativa citata, anche al fine di raggiungere un equilibrato contemperamento delle esigenze connesse, da una parte, al diritto dei genitori di assistenza dei figli, e, dall'altra, a quello dell'impresa ad avere un'efficiente organizzazione del lavoro,

Tutto ciò premesso si conviene che:

a far tempo dal 1° dicembre 2017, la fruizione su base oraria del congedo parentale di cui all'art. 32, comma 1-bis, d.lgs 26 marzo 2001, n.151, ferme per ogni altro aspetto le previsioni di legge in materia, è disciplinata come segue:

1. il congedo parentale su base oraria potrà essere fruito, sia dal personale dipendente occupato a tempo pieno sia dal personale dipendente occupato a tempo parziale, per un intervallo temporale minimo di mezz'ora al giorno, nel limite massimo di fruizione giornaliera pari alla mezza giornata lavorativa di ciascun dipendente, calcolata in ragione dell'orario di lavoro in vigore a livello aziendale nel giorno della settimana in cui viene fruito il singolo congedo richiesto e dello specifico orario di lavoro (a tempo pieno o a tempo parziale) del singolo dipendente;
2. ai fini dell'esercizio della facoltà di fruizione dei congedi parentali su base oraria di cui al presente accordo, il dipendente dovrà presentare all'Inps apposita domanda on-line in cui dichiara il numero di giornate intere di congedo parentale che intende utilizzare e il mese in cui intende fruirne. Lo stesso provvederà poi ad inviare all'azienda – con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi – relativa domanda e ricevuta dell'Inps. Provvederà poi di volta in volta, informando il responsabile, all'inserimento in Cronoweb utilizzando apposita causale. Si precisa che il numero di ore equivalente ad ogni singola giornata di congedo è convenzionalmente stabilita in 7 ore e 30 minuti per il personale dipendente occupato a tempo pieno mentre per il personale occupato a tempo parziale tale intervallo temporale verrà proporzionalmente rideterminato in ragione del corrispondente orario di lavoro applicato al singolo rapporto di lavoro (resta fermo quanto stabilito dal CCNL in ordine all'orario settimanale di 37 ore). La somma dei permessi richiesti nell'arco di ciascun mese corrisponderà, in ogni caso, a giornate intere.
3. fermo e garantito ogni diritto previsto per legge, per ragioni di utilità in termini di migliore organizzazione del lavoro aziendale e per garantire adeguati livelli di servizio, al personale dipendente che intenda fruire di congedi parentali su base oraria è richiesto di distribuire le ore di congedo in modo da evitare sovrapposizioni con altri colleghi d'ufficio aventi il medesimo diritto, verificando che non vi siano sovrapposizioni di tal genere;
4. oltre che nei casi stabiliti dalla legge, è esclusa la cumulabilità nella medesima giornata di fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi previsti dalla contrattazione collettiva.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti si incontreranno in caso di eventuali variazioni da parte dell'Inps delle proprie istruzioni circa le modalità di utilizzo su base oraria dei congedi parentali per valutarne gli eventuali impatti ai fini del presente accordo.

Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. anche in nome e per conto di tutte le Società del Gruppo

..... *Tommaso M...* *Roberto Pedicini* *[Signature]*

Rappresentanze Sindacali Aziendali e Delegazione Sindacale di Gruppo

PERSONA *Stivoli - Lombardi - Marcolini*
.....
.....

FIRST CISL *[Signature]* *[Signature]* *Ornella Storti* *[Signature]*

FISAC CGIL *Merino M*

UILCA *Delbono M...*

FNA *Mignani Cesare*

[Signature]

[Signature]